



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 27-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'ELPIDIO A MARE (CAPO CONVENZIONE) E SERVIGLIANO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 98 COMMA 3, DEL DLGS 18/08/2000 N. 267.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 19:30, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Avv. ROTONI MARCO	P	Favorevole	PAOLETTI ROMINA	P	Favorevole
POMPOZZI STEFANO	P	Favorevole	BELLEGGIA DANIELA	P	Favorevole
BASSETTI SIMONE	P	Favorevole	ZANETTI MONTERUBBIANESI ORAZIO	P	Favorevole
VIOZZI DANILO	P	Favorevole	POLOZZI ANDREA	P	Favorevole
DI FLAVIO LUIGINO	P	Favorevole	CORRADINI DANIELE	A	
MINNETTI GIANFRANCO	P	Favorevole			

Assegnati n.11 - in carica n.11 - Presenti n. 10 - Assenti n. 1.

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il CONSIGLIERE COMUNALE Signor MINNETTI GIANFRANCO.

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertata e proclamata dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

- **il documento** istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

- **Di approvare:**

- la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Sant'Elpidio a Mare (FM) (capo convenzione) e Servigliano (FM);

- lo schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei predetti Comuni che composto da 13 articoli è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- **Di disporre** che la predetta convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale e cesserà al 31 luglio 2022.

- **Di dare atto** che il presente provvedimento e quello assunto nel merito dal Comune di Servigliano, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria, saranno trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali – Prefettura UTG di Ancona.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successivi voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertata e proclamata dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo. 134 - comma 4[^] - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267 al fine di far decorrere la convenzione come prima approvata dal 01 marzo 2019.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
D.P.R. 4.12.1997 n. 465;
Articolo 98, comma 3, del DLgs. 18/8/2000, n. 267.

MOTIVAZIONE

A far data dal 01 gennaio 2019 è vacante la sede della segreteria del Comune di Sant'Elpidio a Mare per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

I Sindaci del Comuni di Sant'Elpidio a Mare e Servigliano hanno manifestato il proprio interesse alla gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

Il Comune di Servigliano, con nota in data 21 gennaio 2019 protocollo n. 374, ha chiesto di poter stipulare una convenzione con il Comune di Sant'Elpidio a Mare per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

Il Sindaco del Comune di Sant'Elpidio a mare, con nota protocollo n. 4195 del 15 febbraio 2019, ha comunicato la disponibilità del Comune di Sant'Elpidio a Mare a stipulare la convenzione prevista dall'articolo 98, comma 3, del TUEL per l'ufficio del segretario comunale.

I Comuni di Comune di Falerone (capofila), Monte Vidon Corrado, Montappone e Servigliano, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, esecutive ai sensi di legge (n. 2 del 25/01/2019, n. 15 del 25/02/2019, n. 14 del 18/02/2019, n. 4 del 27/02/2019), hanno manifestato la volontà di risolvere consensualmente, la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario Alberto Cesetti nella nuova sede della segreteria della convenzione che verrà stipulata fra i Comuni di Sant'Elpidio a Mare (FM) e Servigliano (FM).

E' possibile gestire in forma associata l'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Sant'Elpidio a mare e Servigliano ricompresi nella stessa Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari, in quanto, fermo restando il principio del buon andamento dell'attività amministrativa degli Enti, i comuni convenzionati potranno usufruire delle prestazioni lavorative del Segretario comunale conseguendo un risparmio della spesa rispetto ad un impiego esclusivo dello stesso.

Il principio dell'autonomia degli EE.LL., trova piena attuazione nella previsione:

- a) dell'articolo 30 del D.Lg.vo n. 267/00, che consente, all'interno delle varie forme associative, la stipula di convenzioni, tra Comuni, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) dell'articolo. 98 del T.U.E.L. n. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;
- c) dell'articolo. 10 del DPR n. 465/97 che, in materia di gestione dei Segretari Comunali, ne ribadisce il principio, precisandone le modalità e la possibilità per i Comuni, "le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia", di "stipulare, tra loro, convenzioni per l'ufficio segreteria".

La delibera n. 270 del 06.09.2001 del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha chiarito che solo dal momento di adozione del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione Nazionale o dei Consigli di Amministrazione Regionali, e non già dalla stipula della convenzione (salvo espresso riconoscimento retroattivo), decorrono gli eventuali effetti giuridici sull'inquadramento giuridico e sul trattamento economico del segretario titolare della neo costituita sede di segreteria, sempre ovviamente in presenza dei requisiti richiesti dal DPR n. 465/1997 e dal CCNL del 16.05.2001.

Ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D. Lgs 267/2000 "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia" così come previsto dall'articolo 10, comma 1, del DPR 465/1997 che dispone "i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni".

L'esercizio associato dell'ufficio del segretario comunale si inserisce nel processo evolutivo delineato dal legislatore, producendo gli effetti che lo sostengono, poiché permette indubbiamente di utilizzare le sinergie derivanti dall'esperienza acquisita dai singoli comuni nelle specifiche attività, per un reciproco arricchimento di professionalità, mirando ad ottenere anche una riduzione della spesa relativa al servizio stesso, secondo le percentuali meglio specificate nell'allegato schema di convenzione.

I sopra menzionati obiettivi di integrazione di competenze e di esperienze appaiono tanto più attuabili se si considera che gli Enti considerati fanno capo allo stesso territorio provinciale, con la conseguente condivisione delle problematiche connesse agli strumenti di sviluppo locale e alla identità degli interlocutori istituzionali.

Questo Ente, d'intesa con il Comune di Servigliano intende stipulare una convenzione per gestire, in forma associata, l'ufficio del segretario comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico segretario comunale, e, nello stesso tempo confermare la medesima spesa della precedente convenzione.

In base agli accordi intercorsi, il Comune capo-convenzione è il Comune di Sant'Elpidio a Mare dove si identifica la titolarità del Segretario in servizio.

La presente convenzione è classificata di classe II (popolazione compresa i 10.000 e 65.000 abitanti) in quanto la popolazione del Comune capofila è pari a n. 17.163 unità.

L'allegato schema di convenzione per l'esercizio congiunto dell'ufficio del segretario comunale, redatto ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 465 del 4.12.1997 disciplina le modalità e i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra le parti, è composto da n. 13 articoli, è stato predisposto nel rispetto della sopraccitata normativa ed è pertanto ritenuto meritevole di approvazione.

Il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, dispone la successione dei prefetti dei comuni capoluogo di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia dei Segretari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Visti:

il D.L.GS. n.267/2000;
il D.P.R. 4.12.1997 n. 465;
l'articolo 98, comma 3, del DLgs. 18/8/2000, n. 267.

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare:

- la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale fra i Comuni di Sant'Elpidio a Mare (FM) (capo convenzione) e Servigliano (FM);
- lo schema di convenzione, da stipulare tra i Sindaci dei predetti Comuni che composto da 13 articoli è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di disporre che la predetta convenzione avrà decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale e cesserà al 31 luglio 2022.

Di dare atto che il presente provvedimento e quello assunto nel merito dal Comune di Servigliano, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria, saranno trasmessi, per gli adempimenti di competenza, alla Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali – Prefettura UTG di Ancona.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANT'ELPIDIO A MARE (CAPO CONVENZIONE) E SERVIGLIANO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 98 COMMA 3, DEL DLGS 18/08/2000 N. 267.

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 20-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHETTI DANIELA

 Firmato

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma e 147 bis del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Espresso in data 20-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHETTI DANIELA

 Firmato

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MINNETTI GIANFRANCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, in data 01-03-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Dalla Residenza Comunale, li 01-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESETTI ALBERTO

– È divenuta esecutiva il giorno 27-02-19:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 28-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

La presente copia è conforme all'originale depositata presso l'ufficio segreteria del Comune di Servigliano.

Dalla Residenza Municipale li 01-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
